



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Ecologia

ORDINANZA N° DR/42

Prot. n° 27741 del 22.09.2014

OGGETTO: Combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali agricoli e forestali. _

IL SINDACO

RICHIAMATO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale*, e specificatamente l'articolo 185, comma 1, lettera f), che stabilisce tra le *Esclusioni dall'ambito di applicazione* di tale decreto: la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

DATO ATTO dell'art. 182 comma 6-bis del sopra richiamato Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014 di conversione con modificazioni del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, che dispone quanto segue:

- le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, di cui al sopra riportato articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
- nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

DATO ATTO che lo stero è un'unità di misura di volume apparente usata per il legno ed equivalente a un metro cubo vuoto per pieno;

VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 - *Legge quadro in materia di incendi boschivi* che stabilisce all'art. 2 che per incendio boschivo debba intendersi un fuoco con suscettività a



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;

DATO ATTO del "*Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*", approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. VII/15534 del 12 dicembre 2003 ed successivamente oggetto di revisione ed aggiornamento su base triennale, l'ultimo dei quali aggiornamento effettuato nell'anno 2013 (approvazione con DGR n. X /967 del 22/11/2013) con validità del Piano per il triennio 2014- 2016;

RICHIAMATA la nota prot. n. 7202 del 10/03/2014 trasmessa al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Salò con la quale, con riferimento alla nota del Corpo Forestale dello Stato pervenuta in data 06.03.2014 n. prot. 6867, in merito all'osservanza delle disposizioni di legge di cui all'art. 10 c. 2 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", si comunicava che il Comune di Desenzano del Garda non aveva approvato il catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio (rispetto alla data indicata nella predetta Legge n. 353 /2000 e s.m.i.) e nemmeno aveva provveduto al suo aggiornamento annuale, in quanto in territorio comunale non ci sono stati incendi né dalla data di approvazione della legge n. 353/2000 né nel decennio precedente a tale data e quindi non si è reso necessario predisporre la Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco con le relative perimetrazioni;

DATO ATTO del Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 - *Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004 n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)* e specificatamente l'art. 54 riguardante le cautele da adottarsi per l'accensione del fuoco nei boschi con il quale si dispone:

- il divieto di accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri;
- nei periodi in cui non vige lo stato di rischio per gli incendi boschivi (di cui all'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008) in deroga a quanto prescritto al punto precedente, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:
 - a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
 - b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
 - c) per l'attività di carbonizzazione in bosco (di cui al precedente articolo 38 della legge);
- l'accensione di fuochi non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00;

DATO ATTO inoltre dell'art. 9 del succitato Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 che prescrive che i tagli e le altre attività selvicolturali possono essere intrapresi



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

immediatamente dopo la presentazione all'ente forestale della S.C.I.A. attraverso il S.I.T.A.B.;

DATO ATTO che il vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), individua:

- gli *Ambiti destinati all'agricoltura e gli ambiti di valore paesaggistico ed ambientale*, nel Piano delle Regole agli elaborati grafici Tavole PR 1 e PR 2, e nelle disposizioni di cui agli Elaborati PR_2A artt. 37 – 38 e PR_3A artt. 3.1 – 8.1 – 8.2 – 8.5;
- la *Componente del paesaggio fisico-naturale*, ed in particolare le aree boschive e gli ambiti ad elevato valore paesaggistico ed ambientale, nell'elaborato grafico allegato al Documento di Piano, Tavola DP 10.1;

RILEVATO che in aree ricadenti in ambito vincolato ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n° 42 "Codice dei beni ambientali e del paesaggio", per il taglio di essenze arboree è necessario l'ottenimento dell'Autorizzazione Paesistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42 e s.m.i.;

RILEVATO inoltre che in aree non vincolate ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n° 42 "Codice dei beni ambientali e del paesaggio", il taglio di essenze arboree è sottoposto a quanto prescritto nell'elaborato PR_3A "Norme tecniche per la tutela e la valorizzazione dei beni storico culturali del paesaggio";

CONSIDERATO che le disposizioni di cui agli art. 182 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., consentono nel luogo di produzione le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali agricoli o forestali (paglia, sfalci e potature, materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso) anche derivanti da verde pubblico o privato;

RICHIAMATO l'art. 2135 del Codice Civile che definisce l'attività di imprenditore agricolo;

DATO ATTO che l'art. 256 bis comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che il materiale agricolo e forestale naturale derivato da verde pubblico e privato possa essere bruciato fermo restando quanto previsto dall'art. 182 comma 6 bis del suddetto Decreto Legislativo;

RITENUTO pertanto che in Ambiti destinati all'agricoltura, in Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale e in Ambiti boschivi, così come individuati nel vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), nel Piano delle Regole nelle tavole PR 1 e PR 2 e negli elaborati normativi PR_2A artt. 37 – 38 e PR_3A artt. 3.1 – 8.1 – 8.2 – 8.5, nel Documento di Piano nell'elaborato grafico DP 10.1, sia consentita l'attività di combustione degli scarti vegetali effettuata da parte di imprese agricole di cui all'art. 2135 del C.C., di società che svolgono servizi di manutenzione del verde per conto di enti pubblici o di soggetti privati, di proprietari o ad altro titolo possessori di terreni agricoli o boschivi;

DATO ATTO della D.G.R. 11 luglio 2008, n. 8/7635 - *Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli (Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall'articolo 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell'articolo 13, l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 - Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse*



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

legnose ai sensi dell'articolo 11, l.r. 24/06), e specificatamente l'allegato 2 lettera c) Ulteriori misure obbligatorie per il contenimento dell'inquinamento derivante da combustioni, che dispone

su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, il divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene Tipo approvato con D.G.R n. 4/45266 del 25.07.1989 e in particolare cap. 6 punto 2.6.13 reattivo al divieto di combustione all'aperto di materiale vario, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n°267/2000 che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, in applicazione dell'art. 182 comma 6-bis del sopra richiamato Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con apposita ordinanza sindacale alla definizione degli orari, dei periodi e delle modalità con le quali ammettere la combustione di sfalci, potature o ripuliture o altro materiale vegetale derivante da attività agricole e forestali svolte nel luogo di produzione, con il presente provvedimento

ORDINA L'APPLICAZIONE DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI

La combustione di sfalci e potature, di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **o di altro materiale vegetale derivante da attività agricole e forestali svolte nel luogo di produzione**, effettuata da parte di imprese agricole di cui all'art. 2135 del C.C., di società che svolgono servizi di manutenzione del verde per conto di enti pubblici o di soggetti privati, di proprietari o ad altro titolo possessori di terreni agricoli o boschivi, **è consentita in quantità giornaliere non superiori a tre steri (vale a dire: 3 metri cubi vuoto per pieno) per ettaro**, limitatamente agli Ambiti destinati all'agricoltura, agli Ambiti di valore paesaggistico ed ambientale ed agli Ambiti boschivi, così come individuati nel vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), nel Piano delle Regole alle Tavole PR 1 e PR 2 ed negli elaborati normativi PR_2A artt. 37 – 38 e PR_3A artt. 3.1 – 8.1 – 8.2 – 8.5, e nel Documento di Piano alla Tavola DP 10.1, con l'osservanza delle seguenti condizioni poste a tutela della salute e dell'ambiente:

- l'accensione di fuochi deve svolgersi dopo che il materiale, riunito in cumuli, abbia subito un idoneo periodo di disseccamento;
- l'accensione di fuochi deve avvenire in giornate in assenza di vento;
- nel periodo **dal 16 aprile al 14 ottobre** le operazioni di accensione di fuochi sono consentite nei giorni da lunedì a sabato dalle **ore 6,00 alle ore 12,00**;
- all'orario di spegnimento di cui al punto precedente, il fuoco dovrà essere completamente spento e non dovranno risultare attivi focolai o braci, né residui fumiganti;



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

- se all'accensione dei fuochi sopravvengano vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una adeguata fascia priva di vegetazione;
- i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi con divieto di abbandonare la zona fino all'estinzione di focolai e braci;
- le ceneri derivanti dalla combustione dovranno essere distribuite sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
- la combustione deve avvenire almeno a 20 metri dalle abitazioni ed edifici di terzi, dalle strade pubbliche (salvo quanto indicato nel Codice della Strada) e da 100 metri da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile.

DIVIETI:

- nel periodo di grave stato di rischio per gli incendi boschivi, come da dichiarazione del Presidente della Giunta Regionale, è fatto divieto assoluto di bruciare ogni residuo vegetale;
- è fatto divieto di combustione del materiale vegetale sopra specificato, nei giorni in cui le condizioni meteorologiche non favoriscano il pieno rispetto delle condizioni di tutela della salute e dell'ambiente sopra elencate;
- la combustione di materiali e sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza, è sempre vietata;
- è fatto obbligo di procedere all'immediato spegnimento del fuoco qualora i fumi dovessero interessare la pubblica viabilità;
- il fuoco dovrà essere spento, indipendentemente dagli orari, a seguito di ordine verbale impartito da agenti od ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

AVVERTE che:

la trasgressione alle presenti disposizioni sarà punita come segue:



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

che contro la presente Ordinanza è ammesso, ai sensi dell'art. 3, comma quarto della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa a:

- Prefettura di Brescia
- Stazione dei Carabinieri di Desenzano del Garda
- Commissariato di Pubblica sicurezza di Desenzano del Garda
- Comando Stazione Forestale di Salò
- Comando Vigili del Fuoco di Brescia
- Comando di Polizia locale
- Settore Urbanistica e Territorio
- Settore Ecologia.

IL SINDACO
(Rosa Leso)